

L'anno 2022, il giorno 31 Agosto, alle ore 13:30, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, le parti rappresentate:

l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna

e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la Fe.N.A.L.T.

CONVENGONO E SIGLANO

l'ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2019/2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo stralcio si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi ed enti strumentali pubblici, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

2. La disciplina risultante dal presente accordo stralcio si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL.

**CAPO II
INCREMENTI STIPENDIALI**

**Art. 3
Incrementi stipendiali**

1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E dell'allegato Tabella 4) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alla



data dell'1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 1) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 1), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E dell'allegato Tabella 4) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2022, nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 2) allegata al presente accordo.

Art. 4

Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alla data dell'1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 3) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 3), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2022 nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 4) allegata al presente accordo.

Art. 5

Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

CAPO III NORME FINALI

Art. 6

Norma finale

1. Le risorse che residuano dall'applicazione del Capo II di questo accordo saranno negoziate dalle parti firmatarie dello stesso a livello di accordo di comparto e/o di settore.



CAPO IV
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE APSP

Art. 7
Indennità per Operatori socio sanitari

1. L'art. 153 del CCPL 2016-2018 del 1° ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 153

Indennità per operatori socio sanitari per condizioni di lavoro flessibile

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la necessità della vestizione della divisa aziendale, nonché l'eventuale fruizione del pasto in reparto durante l'orario di lavoro e le competenze richieste dalla tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 1.300,00 a decorrere dall' 1.1.2022.
2. L'indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrazione di settore.
3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.
4. Ai fini pensionistici l'indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.
5. L'indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio.
6. L'indennità del presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni."

Art. 8

Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile

1. Dopo l'art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:

"Art. 153 bis



Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Infermiere, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la necessità della vestizione della divisa aziendale, per la particolare autonomia operativa e la responsabilità richieste dall'esercizio del loro ruolo in APSP e per le competenze richieste dalle tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 3.000,00 a decorrere dall' 1.1.2022. Tale indennità riassume l'indennità di cui all'art. 13, lettera f), dell'accordo di settore UPIPA di data 1 ottobre 2018 di euro 1.460,00.
2. L'indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrazione di settore.
3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.

4. Ai fini pensionistici l'indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.

5. L'indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio.

6. L'indennità del presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni."



4

**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022**

| CATEGORIE/LIVELLI | POSIZIONI RETRIBUTIVE | Incremento mensile lordo dec. 1.1.2022 (comprensivo IVC 2019/2021) |
|-------------------|--------------------------|--|
| A | 1 ^A | 82,00 |
| | 2 ^A | 84,00 |
| | 3 ^A | 86,00 |
| | 4 ^A | 88,00 |
| | 5 ^A | 90,00 |
| B base | 1 ^A | 87,00 |
| | 2 ^A | 89,00 |
| | 3 ^A | 91,00 |
| | 4 ^A | 93,00 |
| | 5 ^A | 95,00 |
| B evoluto | 1 ^A | 90,00 |
| | 2 ^A | 92,00 |
| | 3 ^A | 94,00 |
| | 4 ^A | 97,00 |
| | 5 ^A | 99,00 |
| C base | 1 ^A | 96,00 |
| | 2 ^A | 98,00 |
| | 3 ^A | 101,00 |
| | 4 ^A | 105,00 |
| | 5 ^A | 110,00 |
| C evoluto | 1 ^A | 106,00 |
| | 2 ^A | 109,00 |
| | 3 ^A | 112,00 |
| | 4 ^A | 117,00 |
| | 5 ^A | 122,00 |
| D base | 1 ^A | 114,00 |
| | 2 ^A | 118,00 |
| | 3 ^A | 121,00 |
| | 4 ^A | 124,00 |
| | 5 ^A | 129,00 |
| D evoluto | 1 ^A | 132,00 |
| | 2 ^A | 135,00 |
| | 3 ^A | 139,00 |
| | 4 ^A | 142,00 |
| | 5 ^A | 148,00 |

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

per la categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti
rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E dell'allegato Tabella 8) al CCPL
2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018

| PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE CATEGORIE/LIVELLI | | Incremento mensile unitario 1.1.2022 |
|--|---|---|
| D base | Laurea specialistica e laurea quadriennale | 3,00 |
| | Abilitazioni e specializzazioni | 6,00 |
| | Avvocati | 9,00 |

ES.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE AL 01.01.1.2022

| CATEGORIE/LIVELLI | A | | | | | | B | C | D | E |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|---|
| | STIPENDIO TABELLARE | | | | | | | | | |
| | 1ª posizione retributiva a.i. € | 2ª posizione retributiva a.i. € | 3ª posizione retributiva a.i. € | 4ª posizione retributiva a.i. € | 5ª posizione retributiva a.i. € | ASSEGNO a.i. € | | | | |
| A | 12.216,00 | 12.648,00 | 13.140,00 | 13.596,00 | 14.172,00 | 1.848,00 | 420,00 | 6.235,70 | | |
| B base | 13.200,00 | 13.704,00 | 14.208,00 | 14.676,00 | 15.276,00 | 2.016,00 | 420,00 | 6.277,53 | | |
| B evoluto | 14.148,00 | 14.688,00 | 15.228,00 | 15.780,00 | 16.440,00 | 2.244,00 | | 6.317,82 | | |
| C base | 15.420,00 | 16.008,00 | 16.596,00 | 17.724,00 | 18.876,00 | 2.424,00 | | 6.371,01 | | |
| C evoluto | 17.436,00 | 18.168,00 | 18.864,00 | 20.160,00 | 21.492,00 | 2.892,00 | | 6.445,90 | | |
| D base | 18.876,00 | 19.716,00 | 20.520,00 | 21.336,00 | 22.716,00 | 3.360,00 | | 6.545,06 | | |
| Laurea specialistica e laurea quadriennale | | | | | | | | | 804,00 | |
| Abilitazioni e specializzazioni | | | | | | | | | 1.536,00 | |
| Avvocati | | | | | | | | | 2.196,00 | |
| D evoluto | 22.332,00 | 23.220,00 | 24.144,00 | 25.032,00 | 26.484,00 | 4.200,00 | | 6.641,64 | | |

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

- a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;
 b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.

**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022**

| PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA | | Incremento mensile lordo dec. 01.01.2022 (comprensivo IVC 2019/2021) |
|---|--|--|
| C base | AGENTE FORESTALE | 96,00 |
| | ASSISTENTE FORESTALE | 98,00 |
| | ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 101,00 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE | 105,00 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva) | 110,00 |
| C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 106,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE CAPO | 109,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 117,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva) | 122,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 117,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva) | 122,00 |

TABELLA 4)

| RETRIBUZIONE FONDAMENTALE PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T. | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI | STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2022 | INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2017 | INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE | INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018 | |
| C base | AGENTE FORESTALE | 15.420,00 | 6.371,01 | 6.380,40 | |
| | ASSISTENTE FORESTALE | 16.008,00 | 6.371,01 | 7.278,84 | |
| | ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 16.596,00 | 6.371,01 | 7.954,56 | |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE | 17.724,00 | 6.371,01 | 8.781,24 | |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva) | 18.876,00 | 6.371,01 | 8.781,24 | |
| C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 17.436,00 | 6.445,90 | 9.348,24 | |
| | ISPETTORE FORESTALE CAPO | 18.168,00 | 6.445,90 | 9.647,76 | |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 20.160,00 | 6.445,90 | 10.080,00 | |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva) | 21.492,00 | 9,00 | 10.080,00 | |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 20.160,00 | 2.016,00 (*) | 10.080,00 | |
| ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva) | 21.492,00 | 2.149,20 (*) | 6.445,90 | 10.080,00 | |

(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo

